APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA IL 6 SETTEMBRE 1941-XIX RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER DANNI DI GUERRA

Art. 4 (Convenzione)

Resta convenuto che il Governo albanese dara' disposizioni a tutti gli uffici e servizi da esso dipendenti perche' sia data immediata e precisa evasione a tutte le richieste che potranno loro pervenire, da parte dei comandanti di circolo della Guardia di finanza, della Commissione liquidatrice, del Collegio degli esperti, e dei singoli loro componenti, per informazioni, documentazioni, indagini, recuperi, sequestri e quant'altro si attiene alla liquidazione degli indennizzi per danni di guerra.

E' altresi' convenuto che il Governo albanese mettera' a disposizione della segreteria della Commissione centrale i funzionari e gli impiegati necessari per il celere funzionamento del servizio. Tali funzionari e impiegati saranno nominativamente indicati dal presidente della Commissione stessa fra albanesi e italiani che gia' appartengano alle Amministrazioni statali.

Versione in vigore dal 31 gennaio 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra l'Italia e l'Albania il 6 settembre 1941-XIX riguardante il pagamento degli indennizzi per danni di guerra
Estremi	Legge 20 novembre 1941, n. 1489
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-l/convenzione-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it